

Martedì 10 Febbraio 2015

Formazione senza incertezze

Saverio Fossati

IL NODO NORMATIVO

L'entrata in vigore di norme successive ha reso difficile

la posizione di chi ha svolto corsi «a cavallo» delle modifiche

La **formazione obbligatoria** va avanti. E dopo qualche mese di rodaggio sono emersi alcuni dubbi sul decreto 140/2014. Le associazioni di categoria, interpellate dal Sole 24 Ore, hanno espresso le loro perplessità e alla fine sono emerse dodici domande da rivolgere al ministero della Giustizia per ottenere una risposta ufficiale. «Si tratta di quesiti in alcuni casi assai semplici e in altri più complessi - dice il sottosegretario Cosimo Ferri, al cui impegno si devono la revisione della legge di riforma e il decreto sulla formazione degli amministratori - ma si cercherà di darvi risposta, con i limiti delle competenze del ministero». Ai quesiti Assoedilizia suggerisce comunque di rispondere, tranne che nei casi più complessi, con il buon senso e con la pratica, lasciando la dovuta autonomia agli organizzatori.

Le domande, cui le associazioni hanno comunque voluto proporre varie risposte, si possono dividere in tre gruppi. Il primo, più numeroso, è sul responsabile scientifico e sui formatori. Alla domanda se il primo possa svolgere anche le funzioni del secondo la risposta è stata affermativa da parte di tutte le associazioni che hanno partecipato all'iniziativa. Mentre su altri quesiti (secondo e terzo) le opinioni sono rimaste discordanti. Sulla prova che il formatore "anziano" deve fornire per continuare la sua attività anche se non possiede i requisiti formali, poi, si tende a escludere l'autocertificazione, preferendo la presentazione. Sulla possibilità di autocertificare i requisiti formali, invece, c'è un consenso generale; Anap prevede anche la tenuta di un registro dove sono conservati tutti i fascicoli dei formatori con la relativa documentazione.

Ci sono poi le domande sullo svolgimento dei corsi: circa la presenza obbligatoria di lezioni pratiche anche nei corsi periodici (durano 15 ore, quindi la pratica dovrebbe occuparne almeno cinque) sembra in effetti che non si possano immaginare trattamenti diversi tra corso iniziale e corso di formazione periodica. Così come sulle tematiche da trattare nei corsi di aggiornamento, non sembra possibile limitarle alle sole novità ma le risposte date dalle associazioni propendono più perché si affrontino temi nuovi e vecchi, naturalmente con un'attenzione speciale per le novità. Anche sulla possibilità di dividere in più moduli i corsi, in generale, la risposta delle associazioni è stata affermativa, per ragioni pratiche condivisibili: solo Arpe- Federproprietà ha sottolineato che il corso iniziale si debba svolgere comunque in tempi ragionevolmente brevi. In ogni caso, dicono all'Ufficio studi di Gesticond, occorre prevedere lezioni integrative per chi era assente, dato l'obbligo cogente di 72 ore di formazione.

Quanto agli esami, tranne l'Arai, che evidenzia le difficoltà di sostenere esami dopo i corsi telematici per chi risiede a grandi distanze (e suggerisce di ricorrere a Skype), l'opinione comune è che debbano svolgersi alla presenza del candidato. Risposte varie anche sugli esami scritti e orali, anche se prevale la libertà di scelta.

Restano i due ultimi quesiti, quelli su cui si registrano disaccordi e dubbi forti. Il primo riguarda la nullità o l'annullabilità della delibera di nomina che un condominio abbia votato anche se l'amministratore non ha tutti i requisiti. Mentre Assocond (che lo considera un requisito di ordine pubblico) e Anap propendono per la nullità, l'ufficio studi Gesticond ritiene che si tratti di una delibera annullabile perché la nullità dovrebbe riguardare solo i requisiti di «onorabilità» legati a delitti e interdizioni.

L'ultima domanda, legata all'entrata in vigore di disposizioni diverse in momenti diversi, deve invece trovare una risposta ufficiale: chi ha frequentato corsi «a cavallo» delle modifiche normative si trova ora in una posizione difficile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DOMANDE AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1

Il doppio ruolo del formatore

Il responsabile scientifico può anche svolgere il ruolo di formatore?

2

Il direttore
dell'ente accreditato

Il direttore di un ente accreditato alla formazione può rientrare tra le definizioni di “responsabile scientifico”, che non è attualmente contemplato dalle Regioni che attualmente gestiscono la formazione?

3

Il professionista
dell'area tecnica

Cosa si intende, relativamente alla figura del responsabile dei corsi, con l'espressione “professionista dell'area tecnica”?

4

La prova dell'anzianità
come formatore

Come deve fare il formatore “anziano” (ai sensi del Dm 140/2014, articolo 3, comma 1, lettera e) per dimostrare di aver svolto la sua attività per almeno sei anni prima dell'entrata in vigore del Dm 140/2014?

5

Le prove
dei requisiti

Il controllo dei requisiti formali dei responsabili scientifici (operato dai responsabili organizzativi dei corsi) e dei formatori (operato dal responsabile scientifico) può avvenire solo con un riscontro documentale o può bastare un'autocertificazione?

6

Corsi periodici anche
con lezioni pratiche

Anche nei corsi di formazione periodica devono svolgersi lezioni sia pratiche che teoriche come per i corsi di formazione iniziale?

7

I temi dei corsi di aggiornamento

Nei corsi di formazione periodica devono essere trattati tutti i temi indicati per la formazione iniziale o solo quelli per i quali, a giudizio dei responsabili scientifici, sono intervenute novità?

8

Corsi continuativi

o in più moduli

È possibile dividere organizzativamente i corsi in più “pacchetti” orari distanziati cronologicamente tra loro nel corso dell'anno?

9

Gli esami

finali

L'esame finale di un corso telematico deve svolgersi alla presenza fisica del candidato o è possibile il ricorso a tecnologie in remoto come Skipe?

10

La prova scritta

e orale

A fine corso (sia iniziale che periodico) la prova d'esame deve essere in ogni caso sia scritta che orale?

11

La nomina

senza l'attestato

Se non viene fornita al condominio la prova dell'attestato di frequenza e del superamento dei corsi, la delibera che proceda ugualmente alla nomina dell'amministratore è nulla o annullabile?

12

Il gioco delle date

e il possesso dei titoli

Cosa accade per le nomine avvenute tra il 18 giugno 2013 (giorno di entrata in vigore della legge 220/2012), il 23 dicembre 2013 (entrata in vigore del Dl 145/2013) e il 9 ottobre 2014 (entrata in vigore del Dm 140/2014)?

Martedì 10 Febbraio 2015